



Comune di Talmassons

Provincia di Udin
www.comune.talmassons.ud.it

✉ Via Tomadini, 15 - C.A.P. 33030 – tel. +39 0432 766020 – fax +39 0432 765235 Cod.Fisc. 80010190306 – P.IVA 00544040306 - c/c post. 15452337

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 24 D.LGS. 175/2016

Relazione Tecnica

Settembre 2017

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In data 23.09.2016 è entrato in vigore il **D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175**, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, provvedimento attuativo dell’articolo 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, c.d. legge Madia.

Il 27 giugno 2017 è entrato in vigore il **D.LGS. 16 giugno 2017, n. 100**, che reca “disposizioni integrative e correttive” del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

L’articolo 1 del Testo unico definisce l’oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti.

Il successivo articolo 2 contiene le definizioni che informano l’intero provvedimento, necessarie per orientare l’applicazione della nuova disciplina; risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di:

- “controllo analogo” (co. 1, lett. c), mutuata dalla disciplina europea,
- “controllo analogo congiunto” (co. 1, lett. d) che richiama le condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016,
- “partecipazione” (co. 1, lett. f) intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi,
- nonché di “servizi di interesse generale” (co. 1, lett. h) che include espressamente i servizi di interesse economico generale.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del citato Testo unico:

- le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma di cooperativa;
- le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Il comma 2 dell’articolo 4, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016

nonché altre attività consentite come disciplinate dai commi 3, 6, 7 e 8 del citato articolo 4.

L'articolo 20 stabilisce che l'Ente effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo – ove ricorrano i presupposti di seguito elencati - un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Tali piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il successivo articolo 24 del Testo unico disciplina la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, adempimento da disporsi entro il 30 settembre 2017.

FINALITA' DELLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 24 DEL T.U. 175/2016

Come sopra evidenziato, l'articolo 24 del Testo unico delle società partecipate stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'articolo 20.

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenzione dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni (rif.: deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie).

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 190/2014

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, del citato art. 24, la ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione da ultimo adottato ai sensi del comma 612, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i. con i seguenti atti:

- n.48 del 30/12/2010 avente ad oggetto "Società partecipate dal Comune – adeguamento alle disposizioni previste dall'art.3 commi 27-32 Legge 24/12/2007, n.244 Legge Finanziaria 2008 e s.m.i.";

- n. 23 del 18.07.2013 avente per oggetto: "Integrazione in CAFC SPA del ramo del servizio idrico integrato città di Udine in capo ad Amga SPA – incorporazione in CAFC SPA di Friulenergie Srl – determinazioni " di autorizzazione alla dismissione della partecipazione in FRIULENERGIE per effetto della fusione del incorporazione in CAFC SPA;

- n.7 del 29/04/2014 avente ad oggetto "Processo di fusione Amga S.p.A. – Hera S.p.A." di autorizzazione alla dismissione della partecipazione del Comune di Talmassons in AMGA MULTISERVIZI S.p.A. di Udine;

- n.4 del 12/03/2015 avente ad oggetto "Legge 23/12/2014, n.190 – art.1 commi da 611 a 615 – processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune", relativa all'adozione, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190/2014, del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

- n.31 del 13/08/2015 avente ad oggetto "Legge 23/12/2014, n.190 – art.1 commi da 611 a 615 – processo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune: recesso dalla Società COMET S.C.R.L.";

LE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI TALMASSONS AL 23 SETTEMBRE 2016

LE PARTECIPAZIONI DIRETTE

Il Comune di Talmassons detiene partecipazioni dirette in nr. 2 società per azioni che, al 23 settembre 2016, sono le seguenti:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	00158530303	CAFC S.p.A.	1931	1,1237	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	NO	SI	NO	NO
Dir_2	94015790309	NET S.p.A.	1962	1,3635	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	NO	SI	NO	NO

LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Nel perimetro della ricognizione straordinaria e ordinaria di cui al D.Lgs. n. 175/2016, rientrano anche le partecipazioni indirette.

La definizione di “partecipazione indiretta” è contenuta nell’art. 2, comma 1), lettera g) del citato D.Lgs. n. 175 del 2016, che così dispone :“partecipazione indiretta” la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (*quest’ultimo inteso come definito dall’art. 2 comma 1 lett. b) ovvero la situazione descritta all’art. 2359 del Codice Civile*) da parte della medesima amministrazione pubblica.

Il comune di Talmassons non ha partecipazioni indirette come definite dalla normativa sopra richiamata.

ALTRE PARTECIPAZIONI

- CATO Centrale Friuli, Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli di Udine (subentrata alla cessata Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale a seguito dell’art. 4, commi 44, 45 e 46 L.R. 22/2010): è un consorzio di funzioni tra enti locali costituito da 136 comuni della Provincia di Udine e dell’Amministrazione Provinciale stessa, con compiti di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Le “partecipazioni” sopra indicate non sono oggetto del presente piano.

ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

CAFC SPA

Motivazione per la decisione sul mantenimento:

CAFC SPA è affidatario in house del servizio idrico integrato (ex D.Lgs. 152/2006 e L.R. 13/2005) a livello di ambito, in forza di deliberazioni assunte dall’Assemblea della Consulta d’Ambito Territoriale Centrale Friuli;

La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009, ferma restando la partecipazione dell’Ente Locale a CAFC SPA.

In particolare con deliberazione della Consulta d’ambito n. 19 del 07.10.2015, ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 del D.Lgs. 152/2006:

- è stato individuato il modello in house providing quale forma di gestione a regime per il servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli;
- è stato individuato CAFC SPA quale gestore in house unico d’ambito;
- a fronte dell’individuazione di CAFC SpA quale gestore unico d’ambito, l’individuazione come segue della decorrenza e della durata dell’affidamento definitivo, allo stesso CAFC SpA, del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli, con contestuale termine della salvaguardia già assegnata a CAFC SpA a far data dalla decorrenza dell’affidamento definitivo quale gestore unico:
 -
 - > durata dell’affidamento definitivo in house: 30 anni;
 - > decorrenza: 01.01.2016;
 - > termine dell’affidamento: 31.12.2045.

L'attività svolta dalla stessa rientra nella nozione di "servizi di interesse generale" come definita all'art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 175/2016 e la partecipazione detenuta dall'ente in CAFC SPA è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La società risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto (con riferimento al co. 2, lettere b e d):

- ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- presenta un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a 500.000, pari a 47.080.659,67.

CAFC SPA non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, co. 2, lett. c).

CAFC SPA persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive di CATO Centrale Friuli e di AEEGSI, l'Autorità di regolazione Nazionale.

I costi del personale per gli anni 2015 e 2016 risultano inferiori al 25 per cento dei costi operativi.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 4 e 5 del decreto legge 95/2012, il costo annuale 2015 e 2016 sostenuto per i compensi agli amministratori, non ha superato nel complesso l'80 per cento di quello sostenuto nel 2013.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2, in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società.

Quanto alla caratterizzazione in house providing di CAFC SPA, essa risulta coerente con quanto prevedono l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016:

- CAFC SPA è obbligatoriamente una società a capitale interamente pubblico
- CAFC SPA svolge oltre l'80 per cento del proprio volume di attività con riferimento all'affidamento diretto del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli
- CAFC SPA assicura l'esercizio, da parte degli enti pubblici, di un controllo analogo a quello svolto sui propri uffici, tramite specifiche previsioni statutarie, attraverso la Convenzione tra i soci pubblici ed attraverso la convenzione/contratto di servizio con CATO.

Si specifica che sono in corso le procedure per l'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 (Deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 31/08/2017 avente ad oggetto "CAFC S.p.A. – Proposta di modifiche ed integrazioni allo statuto societario, in particolare ai sensi del D.Lgs. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017, delle Linee Guida ANAC n.7/2017, nonché ex art.192 D.Lgs. 50/2016");

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- **Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)**

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

*Compilare una scheda per ciascuna società***Progressivo società partecipata:** **(a)****Denominazione società partecipata:** **(b)****Tipo partecipazione:** **(c)****Attività svolta:** **(d)****Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:**

Numero medio dipendenti (e)	210,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro	
Costo del personale (f)	10.992.695,00
Compensi amministratori	31.440,96
Compensi componenti organo di controllo	50.000,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	5.469.232,00
2014	5.264.509,00
2013	3.976.528,00
2012	2.723.398,00
2011	2.611.359,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	54.135.726,00
2014	43.665.084,00
2013	43.441.169,00
FATTURATO MEDIO	47.080.659,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

*Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:**Azioni da intraprendere:***(a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.**(d):** Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).**(e):** Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.**(f):** Inserire la voce B9 del Conto economico.**(g):** Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Motivazione per la decisione sul mantenimento

NET SPA provvede all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e dei relativi tributi: detta società svolge, in modalità in house, un servizio pubblico (contratto di servizio sottoscritto con CSR BASSA FRIULANA SPA in data 29/12/2005, rinnovato sino al 31/12/2050 con atto del 31/07/2008).

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e dei relativi tributi è servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, lettera a) e, come già precedentemente indicato, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni; tale servizio rientra tra i servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La società risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto (con riferimento al co. 2, lettere b e d):

- ha un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- presenta un fatturato medio, per l'ultimo triennio, superiore a 500.000, pari a 30.007.648.

NET SPA non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, co. 2, lett. c).

La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento che si estrinseca con:

- gli standard qualitativi raggiunti che la pongono ai vertici delle classifiche nazionali a fronte di tariffe mediamente tra le più basse d'Italia;
- la positiva dinamica di sviluppo di fatturato, attività e volumi trattati;
- la costante politica di stretto controllo sui costi di funzionamento e sulla gestione del personale.

La società ha provveduto nel 2015 all'adeguamento dei compensi degli amministratori nei limiti previsti dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95 del 2012. La partecipata non rileva aree di intervento rilevanti per l'ulteriore contenimento dei costi operativi di funzionamento.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2, in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società.

In relazione alla modalità dell'in-house providing, con riferimento a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia:

- l'assenza di soci privati;
- l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l'80 per cento dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

La gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società NET S.p.A. consente:

- di operare una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta;
- di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know how raggiunti dall'azienda;
- di praticare all'utenza tariffe molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale;
- di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti;
- di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore, territorio e relativa comunità servita;

- di beneficiare delle eventuali economie e recuperi di efficienza nella gestione tramite verifiche a consuntivo dell'andamento effettivo dei costi rispetto alle previsioni.
Si specifica che sono in corso le procedure per l'adeguamento di Statuto alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 (Deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 20/07/2017 avente ad oggetto "Modifica statuto società a controllo pubblico NET S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017");

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	<input type="text" value="Dir_2"/>	(a)
Denominazione società partecipata:	<input type="text" value="NET S.p.A."/>	(b)
Tipo partecipazione:	<input type="text" value="Diretta"/>	(c)
Attività svolta:	<input type="text" value="GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI"/>	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Net SpA è affidataria del servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica relativo alla gestione integrata dei rifiuti secondo la modalità dell'in-house providing, posto il rispetto di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni al riguardo:

- assenza di soci privati;
- esercizio congiunto del controllo analogo sulla base di apposite clausole statutarie e idonea convenzione tra i soci affidanti;
- svolgimento di oltre l'80% dell'attività aziendale a favore dei soci affidanti.

La società è controllata dal Comune di Udine e partecipata da altri numerosi soci pubblici che detengono quote minoritarie di capitale. Gli Enti locali soci hanno formalizzato i rispettivi affidamenti tramite regolari contratti di servizio.

L'oggetto sociale descritto in statuto risulta coerentemente finalizzato alla realizzazione della suddetta attività di servizio con espressa previsione di capitale sociale al 100% pubblico. Lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti e dei relativi tributi è servizio di interesse (economico) generale ai sensi dell'art. 2, c. 2, ltr. i) e per gli effetti dell'art.4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016 e rientra espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi della lett. f), comma 27, art. 14, del DL 78/2010.

Il possesso della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	104,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.704.077,00
2014	1.455.729,00
2013	769.288,00
2012	1.223.477,00
2011	1.697.715,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	5.208.201,00
Compensi amministratori	48.715,00
Compensi componenti organo di controllo	30.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	29.226.806,00
2014	30.059.223,00
2013	30.736.915,00
FATTURATO MEDIO	30.007.648,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è affidataria in house del servizio relativo alla gestione integrata dei rifiuti quale servizio pubblico di interesse economico generale ex art. 4, c. 2, ltr. a) del D.Lgs. 175/2016.
 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da 5 membri in ragione sia della complessità operativa della gestione corrente, che dell'articolazione ed estensione territoriale dei servizi realizzati, che delle rilevanti problematiche connesse all'evoluzione impiantistica in corso.
 La società persegue una costante azione di controllo e contenimento dei propri costi di funzionamento che si estrinseca con:
 - gli alti standard qualitativi raggiunti che la pongono ai vertici delle classifiche nazionali a fronte di tariffe tra le più basse d'Italia;
 - la positiva dinamica di sviluppo di fatturato, attività e volumi trattati;
 - la costante politica di stretto controllo sui costi di funzionamento e sulla gestione del personale.
 Ai sensi della LR 5/2016, in Friuli V.G., dal 2017 ha preso avvio l'istituzione dell'"AUSIR", la nuova Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrico che dei rifiuti. Detto ente assumerà, in particolare, tutte le funzioni e competenze di programmazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti finora ricadenti sui singoli Enti Locali concedenti. Essi continueranno a concorrervi ma solo per via mediata, tramite le forme ed organismi di partecipazione e consultazione previsti dalla citata norma regionale. La stessa, da un lato, garantisce la prosecuzione fino a scadenza degli attuali affidamenti in-house regolarmente operati dalle singole amministrazioni locali, dall'altro promuove l'aggregazione delle società locali di gestione al fine di addivenire a nuovi affidamenti unitari in-house a società pubbliche partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Azioni da intraprendere:

La società ha provveduto nel 2015 all'adeguamento dei compensi degli organi sociali nei limiti di cui all'art. 4, c. 5, del DL 95/2012. Non si rilevano aree di intervento rilevanti per l'ulteriore contenimento dei costi operativi di funzionamento mentre, per quanto attiene alle spese di personale, emerge invece una situazione di tendenziale carenza alla luce delle esigenze indotte dall'ampliamento delle attività svolte e dall'allargamento territoriale delle aree servite.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

CONCLUSIONI

Ai sensi della LR 5/2016 dal 2017 in Friuli V.G. ha preso avvio l'istituzione dell'"AUSIR", la nuova Autorità d'Ambito (regionale) di governo dei servizi di gestione integrata sia idrica che dei rifiuti. Detto ente assumerà, in particolare, tutte le funzioni e competenze di programmazione, affidamento e controllo dei servizi di cui sopra finora ricadenti sui singoli Enti Locali concedenti. Essi continueranno a concorrervi ma solo per via mediata, tramite le forme ed organismi di partecipazione e consultazione previsti dalla citata norma regionale. La stessa, da un lato, garantisce la prosecuzione fino a scadenza degli attuali affidamenti in-house regolarmente operati dalle singole amministrazioni locali, dall'altro promuove l'aggregazione delle società locali di gestione al fine di addivenire a nuovi affidamenti unitari in-house a società pubbliche partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Alla luce dell'analisi e delle motivazioni come avanti evidenziate evinte dalla documentazione agli atti e quella qui trasmessa dalle partecipate, si ritiene di mantenere, senza interventi, la partecipazione nelle società CAFC SPA ed NET SPA, rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 4 del D.LGS. 175/2016 e non ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 20 – comma 2 – del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

RAG. PRAMPERO TIZIANA

(documento sottoscritto digitalmente)